



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

Regolamento Borse di Ricerca Post Lauream

Emanato con Decreto Rettorale n 154 del 06.04.2017

ART. 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina il conferimento di borse di studio per attività di ricerca post lauream e post-dottorato ai sensi, dell'art. 18, comma 5, lettera f) della L. 240/2010, come modificato dalla L. n. 35/2012 e ai sensi dell'art. 74 c. 3 del Regolamento di Amministrazione, contabilità e Bilancio dell'Università degli Studi di Brescia.

ART. 2 – COPERTURA FINANZIARIA

Le borse di ricerca sono finanziate esclusivamente con fondi, anche sotto forma di economie e/o utili, provenienti da convenzioni, contratti, conto terzi, contributi, donazioni di terzi, fondi per attività di ricerca e comunque tali da non comportare oneri finanziari per il bilancio dell'Ateneo. Il presente regolamento si applica altresì, in quanto compatibile, ai fini dell'istituzione di borse di ricerca ricomprese in programmi di ricerca finanziati dall'Unione Europea. Le somme previste in convenzione devono coprire l'intera durata della borsa, inclusi gli eventuali rinnovi.

ART. 3 - REQUISITI

1. Possono concorrere all'assegnazione delle borse di ricerca i soggetti che, alla data di pubblicazione del bando di selezione, sono in possesso di diploma universitario di durata triennale, laurea, laurea specialistica o magistrale, rilasciato da Università, Istituti Superiori Universitari o titolo, anche estero, riconosciuto equipollente.
2. Fermo restando il vincolo posto dal comma 1, ciascun bando può prevedere requisiti di ammissione aggiuntivi.
3. Non possono partecipare a procedure di assegnazione delle borse di ricerca coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado, con il responsabile scientifico della borsa di ricerca, con un professore o ricercatore afferente al Dipartimento con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

ART. 4 – DURATA

1. La borsa di ricerca ha una durata compresa tra tre e dodici mesi. Il rinnovo può essere effettuato, su richiesta del Responsabile scientifico, previa verifica della disponibilità dei fondi, che possono essere anche diversi dai precedenti. Il rinnovo deve sempre avere una durata compresa tra tre e dodici mesi. Il limite massimo di fruizione delle borse di ricerca è di 4 anni.
2. Oltre all'ipotesi disciplinata dal Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12/0/7/2007, n. 28057, il Responsabile scientifico può concedere, su richiesta motivata del borsista, per comprovate ragioni incompatibili con l'impegno richiesto, una sospensione della borsa di ricerca, con conseguente ripresa della stessa al cessare della causa di sospensione.

ART. 5 – DOVERI E DIRITTI DEL BORSISTA

1. Il borsista ha l'obbligo di svolgere le attività di ricerca previste seguendo le indicazioni e sotto la guida del responsabile del programma di ricerca.



2. Il borsista è tenuto a rispettare tutte le norme organizzative dell'Università degli Studi di Brescia.
3. Il borsista ha diritto di avvalersi delle attrezzature e delle strumentazioni della struttura dipartimentale presso la quale svolge la propria attività nonché ad usufruire dei servizi a disposizione degli studenti dell'Università.
4. L'attività del borsista può essere svolta anche presso strutture, italiane o straniere, diverse da quella dell'Università di Brescia, previa autorizzazione scritta del Responsabile scientifico.
5. Il borsista ha l'obbligo della riservatezza in relazione alle attività di ricerca cui partecipa e alle informazioni di cui venga a conoscenza in virtù della sua permanenza presso le strutture dell'Ateneo.
6. I diritti di proprietà intellettuale sui beni immateriali realizzati o comunque conseguiti dal borsista nell'ambito dello svolgimento dell'attività di ricerca spettano all'Ateneo o al borsista che ne sia autore, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e seguendo le indicazioni delle "Linee guida strategiche e policy operativa in tema di valorizzazione della ricerca e di diritti di proprietà intellettuale all'Università degli Studi di Brescia".
7. Il borsista deve svolgere la sua attività nel rispetto del Codice Etico dell'Università.
8. Ai borsisti si applica il regolamento per le missioni emanato con D.R. n. 539 del 23 dicembre 2013.
9. Il borsista è tenuto al rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza e alla prevenzione specificati al successivo Art. 11
10. Il godimento della borsa di ricerca di cui al presente regolamento non instaura un rapporto di lavoro subordinato, né con l'Università, né con l'Ente erogatore del finanziamento. Le borse non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali.

ART. 6 – INCOMPATIBILITA'

1. La Borsa di ricerca è incompatibile:
 - a) con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare della borsa;
 - b) con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca con borsa e di specializzazione medica, in Italia e all'estero;
 - c) con assegni di ricerca;
 - d) con rapporti di lavoro subordinato;
 - e) con rapporti di lavoro autonomo, anche parasubordinato, fatta salva la norma di cui al comma seguente.
2. I borsisti possono svolgere attività di lavoro occasionale al di fuori dell'Ateneo previa comunicazione scritta preventiva al Responsabile scientifico e possono altresì svolgere attività didattiche integrative, fino ad un massimo di 40 ore per anno accademico, e a condizione che:
 - a) tale attività sia dichiarata dal responsabile stesso compatibile con l'esercizio dell'attività di formazione di cui alla Borsa di ricerca;
 - b) non comporti conflitto di interessi con la specifica attività di formazione svolta dal borsista;
 - c) non rechi pregiudizio all'Università, in relazione alle attività svolte.

ART. 7 – IMPORTO E TRATTAMENTO FISCALE

1. L'importo lordo delle Borse di ricerca, non dovrà essere inferiore a 12.000 euro annui, rapportato al mese per periodi inferiori all'anno.
2. Le Borse di ricerca oggetto del regolamento sono soggette al trattamento fiscale previsto dalla



legge in vigore al momento della liquidazione dell'importo. Attualmente tali borse si avvalgono dell'esenzione prevista dall'art. 4, c. 3 della Legge 210/1998, così come chiarito dalla risoluzione dell' Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22.11.2010

3. Le Borse di ricerca vengono erogate in rate mensili.

ART. 8 - PROCEDURE

1. Le borse di ricerca vengono assegnate a seguito di pubblicazione di bando di concorso, approvato dal Consiglio del Dipartimento interessato.
2. Il bando di concorso contiene informazioni dettagliate in merito a:
 - a) definizione dell'area, del tema di ricerca e del relativo programma;
 - b) struttura in cui dovrà essere effettuata l'attività di ricerca;
 - c) responsabile scientifico;
 - d) ammontare e modalità di erogazione della Borsa;
 - e) durata della Borsa;
 - f) modalità e termini di presentazione della domanda di ammissione;
 - g) modalità di selezione e titoli oggetto di valutazione, tra i quali può essere prevista la presentazione di un programma di ricerca;
 - h) modalità di verifica dei risultati della ricerca e le tempistiche delle relazioni periodiche;
 - i) modalità dell'eventuale rinnovo.
3. Il bando è reso pubblico per via telematica sull'Albo Ufficiale online dell'Ateneo.
4. La durata minima di pubblicazione del bando non può essere inferiore a dieci giorni.

ART. 9 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La valutazione viene effettuata da una Commissione giudicatrice, nominata dal Dipartimento che ha emesso il bando .
2. La Commissione giudicatrice è composta da tre membri, incluso il responsabile scientifico, salvo rinuncia del medesimo. Ove richiesto dal soggetto convenzionato di cui all'art. 2, la commissione può essere integrata da un rappresentante del soggetto convenzionato stesso.
3. La Commissione giudicatrice può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Università, di esperti esterni di elevata qualificazione, italiani o stranieri, qualora previsto dal bando.
4. La Commissione giudicatrice nomina al proprio interno il Presidente e il Segretario verbalizzante.
5. La Commissione valuta l'equivalenza del titolo conseguito all'estero ai fini della sola ammissione al concorso.

ART. 10 - CONFERIMENTO

La borsa di ricerca è a conferita con provvedimento del Direttore di Dipartimento interessato e decorre dalla data indicata nel bando o nel provvedimento di assegnazione, previa accettazione da parte dell'assegnatario.

ART. 11 - SICUREZZA E PREVENZIONE

1. Ai soli fini e per gli effetti del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il borsista, nello svolgimento delle attività previste dalla Borsa di ricerca, è equiparato ad un "lavoratore".
2. Il borsista è soggetto al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 20 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, dai regolamenti attuativi e dalle disposizioni interne in materia.



3. Prima dell'avvio delle attività il Responsabile scientifico provvede agli adempimenti di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione.
4. Nel caso in cui il borsista presti la propria opera presso Enti esterni, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza e prevenzione sono individuati di intesa tra gli enti convenzionati prima dell'avvio delle attività.

ART. 12 – NORME FINALI

Il presente Regolamento ha natura di regolamento interno ed entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione con Decreto Rettorale.